

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1882 del 29/03/2024
Oggetto	FEPPA1592 - VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE ED IGIENICO E ASSIMILATI IN VIA DEL COMMERCIO, NEL COMUNE DI GORO (FE) - RICHIEDENTE: GORO PESCA SRL
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1958 del 29/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno ventinove MARZO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE  
PROCEDIMENTO FEPPA1592  
VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE  
SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE ED IGIENICO E ASSIMILATI IN VIA  
DEL COMMERCIO, NEL COMUNE DI GORO (FE)  
RICHIEDENTE: GORO PESCA SRL

### **LA RESPONSABILE**

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 130/2021;
- la D.D.G n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano, la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione e la Deliberazione n. 4/2021 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po di adozione del riesame e aggiornamento al 2021 del medesimo Piano;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

VISTA la domanda presentata dalla Ditta Goro Pesca srl, (C.F./P.IVA 00479450389) con sede legale in Via del Commercio n. 3 nel Comune di Goro (FE), volta ad ottenere la variante alla concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso igienico e assimilati in Via del Commercio nel Comune di Goro FEPPA1592, acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2022/135599 del 17/08/2022;

VERIFICATO che la domanda presentata si configura come variante sostanziale (aumento dei volumi annui di prelievo e variazione delle tipologie d'uso) ed è pertanto da assoggettare, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Regionale 41/2001, alla disciplina prevista dallo stesso Regolamento per il rilascio di nuova concessione;

DATO ATTO CHE:

- è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese istruttorie, per un importo di 195,00 €;
- con nota prot. n. PG/2022/177659 del 27/10/2022 sono stati richiesti alla Provincia di Ferrara, ad ATERSIR, all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po e all'AUSL di Ferrara i pareri di competenza previsti dall'art. 12 del RR 41/2001;
- non essendo pervenuti da parte della Provincia di Ferrara e dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po i pareri di competenza, si ritiene applicabile il principio del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 4 della L 241/90 e s.m.i.;
- ATERSIR ha rilasciato parere positivo con nota acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2022/196644 del 30/11/2022;
- l'AUSL di Ferrara ha rilasciato parere positivo con nota prot. n. 82952 del 14/12/2022, acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2022/204871 in pari data;
- con avviso pubblicato sul BURERT n. 272 del 14/09/2022 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto presentata dalla Ditta Goro Pesca srl e nei

termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;

- ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 9 del RR 41/2001 e dall'art. 7, comma 2 del RD 1775/33 è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domande di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzia che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico o idrogeologico a scala di bacino;
- il Servizio scrivente ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati sono illustrati nel seguito del presente atto;
- con nota prot. n. PG/2022/212385 del 28/12/2022 questo Servizio ha richiesto, ai sensi dell'art. 15 del RR 41/2001, di fornire documentazione integrativa necessaria alla conclusione del procedimento;
- la documentazione in parola è stata inviata dal richiedente ed acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2023/26613 del 14/02/2023;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata che:

- il pozzo oggetto della domanda di concessione è ubicato nel Comune di Goro (FE) in Via del Commercio n.3 su terreni di proprietà del richiedente censiti nel Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio 5 Mappale 390 ed è identificato dalla seguenti coordinate UTM RER X=759860 Y=971726;
- il pozzo, realizzato nel 2003, ha le seguenti caratteristiche costruttive:
  - profondità 56 m
  - diametro 126 mm (interno)
  - materiale PVC
  - tratto filtrante 46 – 56 m
  - tipo pompa elettropompa sommersa
  - potenza pompa 3 kW
  - portata di esercizio 3,61 l/s
  - testa pozzo all'interno di pozzetto in cls 100 x 100 x 100 cm con coperchio in lamiera zincata
- la vigente concessione, da ultimo rinnovata con atto DET-AMB-2019-3550 del 23/07/2019, ha autorizzato un prelievo con una portata di 3,61 l/s per un volume massimo annuo di 5.354,3 mc ad uso igienico ed assimilati (lavaggio piazzali);
- la domanda in esame prevede di utilizzare le acque di pozzo per soddisfare i fabbisogni dello stabilimento per gli usi industriali, per i quali sino ad ora sono stati effettuati prelievi dalla rete acquedottistica;
- i volumi annuo richiesti a tale scopo sono pari a 11.925 mc, ripartiti secondo i singoli utilizzi di seguito indicati:
  - Depurazione (evaporazione, gocciolamenti dai bins, ecc.) 1.825 mc
  - Controlavaggi 7.300 mc
  - Linee di confezionamento sottovuoto e in rete 2.800 mc

- la linea dedicata alla depurazione è costituita da un circuito chiuso con ricircolo continuo delle acque, con il solo reintegro delle perdite dovute a evaporazione e gocciolamento;
- i prelievi da pozzo complessivamente richiesti sono pari a 17.280 mc/anno dei quali 11.925 ad uso industriale e 5.355 ad uso igienico e assimilati, mantenendo invariata la portata istantanea di prelievo pari a 3,61 l/s;
- il pozzo verrà utilizzato per 365 giorni/anno per periodi variabili da 2h 15min a 4 h/giorno;
- la stratigrafia rilevata durante la perforazione del pozzo viene di seguito sintetizzata:
  - sabbie con lenti di argilla                    0 – 12,00 m
  - argilla    12,00 – 40,50 m
  - sabbia da fine a media                    40,50 – 56,00 m
- sulla base della relazione idrogeologica, a firma del Geol. Emanuele Stevanin, il pozzo intercetta il Complesso Acquifero A1-I, secondo lo schema delle unità idrostratigrafiche dello studio “Risorse idriche sotterranee della Provincia di Ferrara” (Molinari et al. 2007); si tratta di un acquifero confinato che nell’area di studio è saturo in acqua salata/salmastra con zone di ricarica remota ubicate sia in area alpina che appenninica oltre che aree marine;
- i valori di conducibilità elettrica misurata nelle acque di pozzo, con valori attorno ai 50.000  $\mu\text{S}/\text{cm}$ , permettono di classificarle nella categoria delle acque di mare e di considerarle idonee agli utilizzi previsti, previ opportuni trattamenti finalizzati ad abbattere i parametri Ammonio e Torbidità entro i limiti di legge;

VERIFICATO ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po:

- che l’acquifero interessato dai prelievi del pozzo in esame è inquadrabile nel corpo idrico “Pianura Alluvionale Costiera - confinato” (codice 0640ER-DQ2-PCC) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po ed attualmente classificato in stato quantitativo “buono”;
- che l’impatto della derivazione, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall’Autorità di Bacino del Po, sono da ritenersi “lievi” (portate inferiori a 50 l/s) e che la “criticità tendenziale” del corpo idrico ricavata dai dati di subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico dell’area di progetto risulta essere “bassa”;
- che pertanto la valutazione ex-ante dell’impatto del prelievo, effettuata secondo la sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell’area e dell’entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di “attrazione”;
- che quindi l’utenza richiesta risulta compatibile con l’equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

ACCERTATO CHE:

- il pozzo in esame non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- il pozzo ricade in area contigua del Parco Regionale Delta del Po – Stazione Volano Mesola Goro;
- il progetto non ricade nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”;

**RILEVATO INOLTRE CHE:**

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso della risorsa idrica richieste rientrano nelle tipologie di cui alla lettera c) (uso industriale) e alla lettera f) (igienico e assimilati) dell'art. 152, comma 2, della LR 3/1999, i cui importi base sono definiti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 65/2015;
- il Concessionario è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, che nel caso in esame, ai sensi dell'art. 154, comma 1 della LR 3/1999, è pari ad un'annualità del canone di concessione;
- agli atti di questo Servizio risulta già versato un deposito cauzionale di 250,00 €;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria esperita, che non sussistano motivi ostativi al rilascio della variante alla concessione di derivazione FEPPA1592 nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nell'allegato disciplinare tecnico;

**VISTA** la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 26/03/2024 (assunta agli atti con prot. n. PG/2024/59696 del 29/03/2024);

**DATO INOLTRE ATTO** dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2024/58647 del 28/03/2024;

**RICHIAMATE** tutte le considerazioni espresse in premessa

**D E T E R M I N A**

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta Goro Pesca srl (C.F./P.IVA 00479450389) con sede legale in Via del Commercio n. 3 nel Comune di Goro (FE), la variante alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale ed igienico e assimilati in Via del Commercio nel Comune di Goro (FE), precisando che le concessioni idriche sono condizionate ai periodici aggiornamenti del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata dal pozzo esistente ubicato catastalmente al Foglio 5 Mappale 390 del Catasto fabbricati del Comune di Goro ed è identificato dalla seguenti coordinate UTM RER X=759860 Y=971726;
- c) di stabilire che la portata massima derivabile è pari a 3,61 l/s e il volume massimo annuo prelevabile è pari a 17.280 mc, dei quali 11.925 ad uso industriale e 5.355 ad uso igienico e assimilati;

- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato strumento per la misurazione dei volumi d'acqua estratta (contatore);
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- g) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora si determini una variazione del soggetto che utilizza la risorsa idrica concessa dovrà esser presentata a questo Servizio istanza di cambio di titolarità da parte del subentrante entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, allegando la documentazione attestante la legittimità del subentro;
- h) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2033 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 32, del RR 41/2001, qualora sussistano motivi di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; l'Amministrazione concedente ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore;
- i) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi né sostituisce le eventuali altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela delle risorse idriche;
- j) di precisare che il canone per l'annualità 2024 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 2.649,40 (dei quali 2.458,17 € per gli usi industriali e 191,23 € per gli usi igienico e assimilati) somma che è stata versata in data 26/03/2024 tramite sistema PagoPA;
- k) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto la somma di 2.399,40 € a titolo di integrazione del deposito cauzionale in data 26/03/2024 con sistema PagoPA; tale deposito, per un totale di 2.649,40 €, potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- l) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- m) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2025 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il Concessionario è pertanto tenuto a versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

- n) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- o) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del DLgs. n. 33/2013 nonché del DLgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- p) di rendere noto che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del DLgs 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- q) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- r) di rendere noto agli interessati che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

*firmato digitalmente*



## DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

**contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale ed igienico e assimilati in Via del Commercio nel Comune di Goro (FE) richiesta dalla Ditta Goro Pesca srl (C.F./P.IVA 00479450389) con sede legale in Via del Commercio n. 3 nel Comune di Goro (FE), Procedimento cod. n. FEPPA1592.**

### ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo del pozzo descritto all'art. 2, verrà utilizzata per una portata massima di 3,61 l/s e per un volume complessivo concesso di 17.280 mc metri cubi annui.

Il volume totale di cui sopra, viene concesso per uso industriale (11.925 mc/anno) e per uso igienico e assimilati (5.355 mc/anno) al servizio dell'impianto di depurazione e confezionamento di molluschi gestito dal concessionario.

### ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Il pozzo esistente è ubicato in Via del Commercio n. 3, nel Comune di Goro (FE) ed è collocato catastalmente nel Foglio 5 Mappale 390 del Catasto fabbricati comunale.

L'opera di presa è individuata dalle seguenti coordinate UTM RER: X=759860 Y=971726.

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono i seguenti:

- profondità 56 m
- diametro 126 mm (interno)
- materiale PVC
- tratto filtrante 46 – 56 m
- tipo pompa elettropompa sommersa
- potenza pompa 3 kW
- portata di esercizio 3,61 l/s
- testa pozzo all'interno di pozzetto in cls 100 x 100 x 100 cm con coperchio in lamiera zincata

Il pozzo è dotato di contatore ubicato all'interno del pozzetto di alloggiamento della testa pozzo.

### **ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione è assentita fino al 31/12/2033, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, nel rispetto dell'obbligo di pagamento del canone e delle altre condizioni previste dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il Concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il Concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

### **ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui il Concessionario non faccia uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessa.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento dell'importo aggiornato in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno o sul sito di ARPAE (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>).

I versamenti andranno effettuati tramite la piattaforma PagoPA secondo le modalità specificate all'indirizzo web sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

## ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiti tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

## ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il Concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento il contatore installato per la misurazione dei volumi d'acqua estratti, in modo da consentirne il controllo e l'agevole lettura in caso di sopralluogo.

L'eventuale sostituzione del contatore dovrà essere comunicata tempestivamente a questo Servizio di ARPAE specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

I dati dei volumi annui prelevati dal pozzo dovranno essere comunicati annualmente, assieme alle letture dei relativi contatori al 31/12, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (pec: [acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it)) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: [protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it)) ai sensi della DGR 1195/2016.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente, in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alle periodiche verifiche di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE e definiti nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al Concessionario ulteriori monitoraggi di carattere idrogeologico e/o chimico-fisico e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo – ivi compresa la sostituzione/modifica della pompa – o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente per la preventiva autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici, riportante i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FEPPA1592**;

- scadenza della concessione.

Il cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del Concessionario provvedere alla manutenzione o sostituzione, qualora necessaria.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire la tutela delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

### **ART. 7 – CHIUSURA DEL POZZO AL TERMINE DELLA CONCESSIONE**

Alla scadenza della concessione, qualora il Concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura del pozzo, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura del pozzo dovrà avvenire con modalità tali da garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario e da impedire possibili fenomeni di inquinamento della falda, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

### **ART. 8 – REVOCA/DECADENZA**

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il Concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il Concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

### **ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**